



Pantouflage e revolving doors

Webinar del 25.10.2022

Art. 53 comma 16 ter dlgs 165 del 2001

- 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato **poteri autoritativi o negoziali** per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- ▶ L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

- ▶ Per ANAC nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

SANZIONI



- ▶ NULLITA' contratti conclusi;
- ▶ Divieto stipula contratti;
- ▶ Prevedere l'esclusione nei bandi
- ▶ CHI le fa valere?
- ▶ Non lo sa nemmeno l'ANAC

CdS nr. 7411 del 2019

▶ IL FATTO

- ▶ Con delibera n. 207 del 21 febbraio 2018 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'esito di attività istruttoria susseguente a specifica segnalazione, **accertava** in capo al dott. XXXXX, già Presidente dell'Autorità Portuale di YYYYY nel periodo novembre 2012 - novembre 2015, la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto dell'assunzione, avvenuta il 3 gennaio 2017, dell'incarico di Direttore dei rapporti istituzionali per l'Italia presso la MSC Cruises s.a., con sede in Ginevra.

► 8.1. Con l'unico motivo di gravame l'ANAC rivendica e ribadisce la titolarità dello specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e in generale sulla corretta applicazione della suddetta disciplina ai sensi dell'art. 16, comma primo del medesimo decreto, che individua proprio nell'ANAC l'Autorità competente a vigilare *“sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”*.

▶ Osserva l'appellante che l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina una fattispecie qualificabile nei termini di “incompatibilità successiva”, espressamente richiamata nel testo del d.lgs. n. 39 del 2013, prevedendo che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti?”*.

▶ Ancorché tale disposizione – ferme restando le competenze di vigilanza ed accertamento dell'ANAC sulla corretta applicazione del testo normativo del d.lgs. n. 39 del 2013 – non individui espressamente l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa, non potrebbe dubitarsi che essa sia proprio l'ANAC, in ragione del richiamo dell'art. 21 del d. lgs. n. 39 del 2013 da parte del citato art. 53, comma 16-ter.

▶ **8.2. La tesi è fondata.**

Art. 5, comma 9, d.l. 95 del 2012



- È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

- **Corte dei Conti Basilicata Sez. contr. Delib., 26/11/2018, n. 38**
- Il vigente quadro normativo consente l'assunzione di personale in quiescenza per lo svolgimento di "incarichi di staff" ex art. 90 del TUEL, purché nei limiti di cui all'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza contabile. Essendo l'ufficio "di staff" organo strumentale allo svolgimento delle funzioni proprie del Sindaco, spetta a quest'ultimo individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e delineare l'oggetto dell'incarico di collaborazione, così come l'utilità dello stesso, tenendo conto della complessità della struttura organizzativa che dovrebbe essere tale da giustificare l'istituzione di un ufficio, quale quello previsto dall'art. 90 del TUEL.

- **Corte dei Conti Piemonte Sez. contr. Delib., 28/05/2018, n. 66**
- La possibilità da parte di un ente pubblico territoriale di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti già titolari di pensione, a prescindere da qualunque caratteristica anagrafica dei soggetti beneficiari, è riconosciuta, sulla base della stessa formulazione letterale dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, solo nel caso in cui l'incarico sia a titolo gratuito. E', infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza; l'utilizzo del termine "lavoratore", comprende tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa. Opera, in ogni caso e in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, che l'art. 33, comma 3, D.L. n. 223 del 2006, estende "anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, citato D.Lgs. n. 165 del 2001". Infatti, sulla base della norma richiamata è necessario che il soggetto cui viene conferito l'incarico non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, in caso contrario non è possibile conferirgli l'incarico dirigenziale.